

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1749-541-1518-1775-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale (n. 1749)

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SARAGAT, CIPELLINI, BERTI, GHERBEZ, MALAGODI, BRUGGER, FOSSON, MANCINO, CAROLLO, MURMURA, PETRILLI, CENGARLE, BOMPIANI, BEVILACQUA, D'AMELIO, DI LEMBO, JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, LAI, JANNELLI, ARIOSTO, CONTI PERSINI, PAVAN, NEPI, COLELLA, VERNASCHI, FALLUCCHI, RIGGIO, ROSA, BOMBARDIERI, TANGA, BEORCHIA, SCARDACCIONE, D'AMICO, ORIANA, MITTERDORFER, RIPAMONTI, D'AGOSTINI, SENESE, FIMOGNARI, DEL NERO, BAUSI, ROSI, DE ZAN, GRAZIOLI, PACINI, VINCELLI, FORNI e MANENTE COMUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1982

Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra a sostegno dell'attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 (n. 541)

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RICCI, MEZZAPESA, CENGARLE, NEPI, BOMBARDIERI, COLELLA, GIACOMETTI, CODAZZI, SANTALCO, DELLA PORTA, D'AGOSTINI e ROMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1979

Contributi a carico dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche a sostegno della loro azione di promozione sociale (n. 1518)

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, BERTONE, AMADEO, ARIOSTO, LEPRE, MORANDI, MARCHETTI, TOLOMELLI, SANTALCO, MARSELLI e BARSACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1981

Contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (n. 1775)

d'iniziativa dei senatori FINESSI, SCEVAROLLI, SIGNORI e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Già l'anno scorso, in occasione della discussione dei disegni di legge relativi alla concessione di contributi ad associazioni diverse, da cui scaturì la legge 27 aprile 1981, n. 190, abbiamo ampiamente affrontato il problema relativo agli effetti della soppressione a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di numerosi enti pubblici nazionali che svolgevano funzioni assistenziali.

Lo stesso decreto prevedeva che organismi che avessero una struttura associativa potessero continuare a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato. Necessariamente in seguito allo scioglimento degli enti e alla cessazione delle loro funzioni assistenziali venivano a cadere i finanziamenti dello Stato.

Per gli anni 1980 e 1981 con la legge sopra citata il Parlamento ha assegnato contributi sia agli enti depubblicizzati e trasformati in enti morali con personalità giuridica di diritto privato sia ad alcune altre associazioni impegnate in attività di promozione sociale. Ciò in forza dell'ultimo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che convertiva il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481.

Con tali contributi è stato possibile continuare a sostenere sia le attività dei nuovi enti morali con personalità giuridica di diritto privato, sia quelle di alcune altre importanti associazioni particolarmente impegnate nella promozione sociale.

Sono stati presentati, dopo la emanazione della citata legge 27 aprile 1981, n. 190, alcuni altri significativi disegni di legge che riproponevano anche per gli anni successivi, e precisamente per il 1982, 1983 e 1984, gli stessi od analoghi contributi alle medesime associazioni. La Commissione ha ritenuto di prendere a base delle due determinazioni il disegno di legge n. 1749 presentato il 2 feb-

braio 1982, unitariamente, da quasi tutte le forze politiche, il quale sostanzialmente propone la proroga per gli anni 1982, 1983 e 1984 della corresponsione alle medesime associazioni ed ai medesimi enti previsti nella citata legge n. 190 del 1981, dei contributi in essa stabiliti.

Nella predetta legge le associazioni ed enti sono suddivisi in tre gruppi:

il primo comprende le associazioni od enti morali derivanti da precedenti enti pubblici soppressi (articolo 1);

il secondo comprende le associazioni partigiane e combattentistiche (articolo 2);

il terzo comprende alcune associazioni particolarmente attive nell'azione di sensibilizzazione sociale e di divulgazione delle più aggiornate conoscenze in tema di *handicap* psichici quali l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli sub-normali (ANFFaS), l'Associazione Bambini Down (ABD) e il Centro piccoli mongoloidi (CePiM), anche se non rientranti nel novero delle associazioni « storiche » ma che, dati i loro scopi statutari, il loro impegno nella comunità per lo studio, la promozione e la divulgazione della più aggiornata cultura in materia di recupero e di inserimento degli handicappati, nonché di sensibilizzazione sociale rispetto a determinati e specifici campi dei bisogni collettivi, stanno svolgendo un'importante azione.

Il testo proposto dalla Commissione prevede appunto, recependo parzialmente il disegno di legge n. 1749, la concessione anche per gli anni 1982 e 1983 dei contributi a carico dello Stato disposti dalla più volte citata legge n. 190 del 1981 (articolo 1), riconfermando nel contempo gli adempimenti previsti nell'articolo 4 della stessa legge.

Alla Commissione, infatti, è sembrato opportuno mantenere una forma di controllo da parte sia della Presidenza del Consiglio

dei ministri, cui in futuro per motivi di organicità e razionalità dovranno far capo tutti gli organismi di volontariato, a prescindere dall'oggetto specifico del loro impegno, sia del Parlamento sulla utilizzazione dei contributi percepiti da parte delle associazioni destinatarie del provvedimento in esame, nonchè sul concreto perseguimento delle loro finalità istituzionali.

La stessa Commissione ha però colto l'occasione per richiamare il Governo agli impegni assunti in sede di approvazione della legge n. 190 del 1981 e precisamente:

1) di presentare al Parlamento la relazione attinente agli anni 1980 e 1981 sulla regolarità dei bilanci e sull'attività svolta dalle associazioni destinatarie dei contributi;

2) di predisporre un disegno di legge che definisca i criteri di carattere generale

cui attenersi per la concessione di contributi ad enti ed associazioni private in base anche alle indicazioni contenute nell'ordine del giorno presentato dalla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione della stessa legge n. 190 del 1981.

L'onere complessivo è confermato quindi in lire 8.160 milioni annuali che, come prevede l'articolo 3, per il 1982 va iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il disegno di legge, pertanto, così come proposto dalla Commissione, merita l'approvazione dell'Assemblea in esso intendendosi assorbiti i disegni di legge nn. 541, 1518 e 1775.

PAVAN, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 1749

(Estensore D'AMELIO)

12 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE n. 1749

TESTO DEI PROPONENTI

Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale

Art. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi anche per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

Art. 2.

Restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 27 aprile 1981, n. 190.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 8.160 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi in materia di sgravi contributivi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale

Art. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti, a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi anche per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 541

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso alla Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra un contributo annuo di lire 1.700 milioni per il sostegno della attività associativa, di promozione sociale, tutela e protezione degli associati.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.700 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE n. 1518
D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIPELLINI ED ALTRI

Art. 1.

In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984, i contributi, per l'importo appresso rispettivamente indicato per ciascun esercizio, alle sottoelencate associazioni combattentistiche e assimilate, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641:

	<i>milioni di lire</i>
Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra	1.200
Associazione nazionale combattenti e reduci	500
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	1.100
Associazione nazionale partigiani d'Italia	450
Associazione nazionale vittime civili di guerra	700
Unione nazionale mutilati per servizio	500
Federazione italiana volontari della libertà	300
Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare	50
Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria	100
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia	20

*milioni
di lire*

Associazione nazionale ex internati	50
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti	50
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	30
Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione	30
Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini	10
Associazione italiana combattenti interalleati	20
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione	30

Art. 2.

Le associazioni di cui alla presente legge sono tenute a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a sua volta, presenterà al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in complessivi milioni di lire 5.270, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1775

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FINESSI ED ALTRI

Art. 1.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1981 viene concesso alla Associazione italiana ciechi di guerra un contributo annuo di lire trecento milioni, a sostegno dei suoi fini statutari.

Art. 2.

All'onere finanziario, di cui al precedente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.